

APPLICAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO: I CASI RICORRENTI

VARESE 30 OTTOBRE 2015

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA E PROFILI LEGALI

**(CODICE DEONTOLOGICO, LINEE GUIDA, CIRCOLARI,
CODICE CIVILE)**

**Per la Cassazione il
procedimento disciplinare
attiene solo a violazioni
deontologiche, indipendenti
dai rilievi di natura penale,
fermo restando l'accertamento
dei fatti contenuto nella**

ciascuna violazione (compresa
inottemperanza all'obbligo di
aggiornamento) deve essere valutata come
caso a sé stante, considerando tutte le
relative circostanze

la pena da applicare deve essere
rapportata alla gravità della mancanza
commessa

**IL COLLEGIO DI DISCIPLINA
SVOLGE UN'ATTIVITA'
COMPLESSA POICHE' OGNI
PROVVEDIMENTO SI BASA SU
UN ACCERTAMENTO PUNTUALE
DEI FATTI**

**NELLA VALUTAZIONE DI MOLTI
CASI DI VIOLAZIONE, E'
IMPORTANTE CONSIDERARE LE
NORMATIVE NAZIONALI IN MATERIA
DI EDILIZIA ED URBANISTICA**

**SI APPLICA IL CODICE
VIGENTE ALL'EPOCA DEL
FATTO**

- 1) SEGNALAZIONI DEI COMUNI**
- 2) MANCATO PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALL'ORDINE**
- 3) OBBLIGATORIETA' DI CONTRATTO/LETTERA D'INCARICO**
- 4) CONCORRENZA SU COMPENSI PROFESSIONALI**
- 5) FIRME CONGIUNTE CON ALTRI PROFESSIONISTI**
- 6) RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI**

1

**SEGNALAZIONI DAGLI
UFFICI TECNICI COMUNALI
A CARICO DEGLI ISCRITTI**

**L'UFFICIO COMUNALE E'
OBBLIGATO A SEGNALARE IL
PROFESSIONISTA ACCUSATO
DI AVER VIOLATO LE NORME
O PER AVER RESO UNA
FALSA DICHIARAZIONE**

CASO A

SANZIONATO CON

AVVERTIMENTO

**IL PROGETTISTA INDICA NEL
DISEGNO DELLO STATO DI
FATTO LE QUOTE DEL
TERRENO ESISTENTE**

**IL TECNICO COMUNALE
RILEVA CON SOPRALLUOGO
E APPOSITO VERBALE LA
DIFFORMITA' DEL DISEGNO
CON LO STATO DEI LUOGHI**

**IL COMUNE SEGNA LA IL
CASO AL CONSIGLIO DI
DISCIPLINA COMPETENTE**

**IL PROFESSIONISTA CONVOCATO DAL
COLLEGIO DI DISCIPLINA FORNISCE
LE SUE MOTIVAZIONI CONFERMANDO
NELLA SOSTANZA L'ESISTENZA DELLA
DIFFORMITA' (SANABILE)**

VIOLAZIONE SANZIONATA CON AVVERTIMENTO:

Art. 3 comma 3

(Obblighi nei confronti del pubblico interesse)

Il Professionista, per l'attività urbanistico-edilizia svolta nell'esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Art. 10 comma 1(Verità)

Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni.

CASO B

NON SANZIONATO

**IL COMUNE SEGNA LA IL
PROGETTISTA PER
DIFFORMITA' DELLO STATO
REALIZZATO CON IL
PROGETTO**

**IL CASO VIENE ARCHIVIATO
PERCHE', IN BASE L. 380-2001 art.**

**6, LA PRATICA EDILIZIA NON
PREVEDEVA LA DESIGNAZIONE**

DEL D.L.

2

**MANCATO PAGAMENTO DELLA
QUOTA DI ISCRIZIONE
ALL'ORDINE**

VIOLAZIONE SANZIONATA CON SOSPENSIONE:

Art. 4 comma 6

(Obblighi nei confronti della professione)

Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine

Art. 2 L. 536 del 3 agosto 1949

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale...la sospensione ...non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata ...quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute

3

**OBBLIGATORIETA' DI
CONTRATTO E
LETTERA D'INCARICO**

**IL COMMITTENTE PRIVATO
SEGNALA IL PROFESSIONISTA
DICHIARANDO CHE
L'INCARICO PER CUI HA
EMESSO PARCELLA NON E'
OGGETTO DI CONTRATTO
SCRITTO**

CASO NON SANZIONATO

Art. 23 comma 1

(Incarico professionale)

L'incarico professionale

dovrà essere redatto in forma scritta

Art. 24 comma 1

(Contratti e compensi)

E' fatto obbligo da parte del professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti

**IL PROFESSIONISTA DIMOSTRA DI
AVER RICEVUTO INCARICO
VERBALE IN DATA ANTECEDENTE
L'ENTRATA IN VIGORE DEL
CODICE (1.1.2014)**

4

**CONCORRENZA SU
COMPENSI PROFESSIONALI**

**ARCHITETTO SEGNALATO
DA UN COLLEGA PER
OFFERTA DI PRESTAZIONE
SOTTOCOSTO**

CASO NON SANZIONATO

Art. 24 comma 7

(Contratti e compensi)

La richiesta di compensi ... palesemente sottostimati viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e costituisce grave infrazione disciplinare

Art. 1 D.L. n. 1 del 24.01.2012

Abolizione delle tariffe professionali

DELIBERAZIONI ANTITRUST

**NON E' POSSIBILE FARE
RIFERIMENTO ALLA
TARIFFA PROFESSIONALE
IN SEDE DEONTOLOGICA
MA IL PROFESSIONISTA
DEVE CHIARIRE IL
CONTENUTO DELL'OFFERTA**

**L'ARCHITETTO DIMOSTRA CHE
L'OFFERTA PROMOZIONALE
ERA PARTE DI UN INCARICO
PIU' AMPIO ED
ADEGUATAMENTE RETRIBUITO
NEL COMPLESSO**

5

**FIRME CONGIUNTE CON ALTRI
PROFESSIONISTI**

**SEGNALAZIONE A CARICO
DI ARCHITETTO CHE HA
FIRMATO UN PIANO
ATTUATIVO CON UN
GEOMETRA**

CASO NON SANZIONATO

Art. 4 comma 4

(Obblighi nei confronti della professione)

Costituisce grave violazione alla correttezza professionale abbinare la propria firma a quella di altri professionisti Non autorizzati dalla legge ad assumere identiche mansioni ... senza l'indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità personale

**IL GEOMETRA FIRMAVA
COME SEMPLICE
COLLABORATORE
(rilevatore ecc...) SOTTO LA
RESPONSABILITA'
DELL'ARCHITETTO
PROGETTISTA**

6

RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI

CASO SANZIONATO CON CENSURA

Art. 21 comma 1 e 3

(Rapporti con collaboratori e dipendenti)

Nei rapporti con i collaboratori e nei confronti dei dipendenti.... il professionista deve compensare la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto

Art. 12 comma 2

(Obblighi nei confronti dell'Ordine professionale)

Ogni iscritto è tenuto ad osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell'Ordine e prestare.... adeguata collaborazione

**L'ARCHITETTO NON AVEVA
COMPLETAMENTE
OTTEMPERATO ALLA
SENTENZA DEL TRIBUNALE
CHE LO CONDANNAVA A
PAGARE IL COLLABORATORE**

**L'ARCHITETTO SI E'
PRESENTATO NELLA FASE
PRELIMINARE MA E' STATO
ASSENTE NON
GIUSTIFICATO NELLA FASE
ISTRUTTORIA DEL
PROCEDIMENTO**

CASO IN FASE SANZIONATORIA

Art. 8

(Competenza e diligenza)

1. Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un'organizzazione adeguata.

2. Il Professionista deve comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.

3. Il Professionista deve svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.

**ARCHITETTO VINCITORE DI GARA
AL RIBASSO PER PROGETTO
ESECUTIVO, ALLA SCADENZA
DEI TERMINI PER LA CONSEGNA,
CONTATTAVA IL COLLEGA CHE
AVEVA REALIZZATO IL
PROGETTO DEFINITIVO**

**CHIEDEVA COLLABORAZIONE
PER LO SVOLGIMENTO
DELL'INCARICO O VENDITA DEI
FILES DI PROGETTO PER UN
COMPENSO IRRISORIO**

**RIMETTEVA L'INCARICO AL
COMMITTENTE E
INDIVIDUAVA NELLA
MANCATA
COLLABORAZIONE LA
CAUSA DELLA SUA
RINUNCIA**